

**Titolo:** Riutilizzo di loculo non a norma

**Domanda:**

Ho chiesto l' autorizzazione al Comune per la tumulazione di una zia deceduta in una vecchia tumulazione già libera da parecchi anni realizzata nel 1931.

Il comune non mi autorizza se non eseguo le opere di adeguamento in base al DPR del 1990 n 285, tutto ciò è legittimo?

*Privato*

**Risposta:**

E' legittima la richiesta del Comune che la nuova tumulazione di cadavere in loculo esistente sia condizionata all'adeguamento del loculo stesso.

Qualche considerazione sulla gestione.

Il Comune regola la Polizia mortuaria sul proprio territorio, e deve controllare che le sepolture siano sempre agibili, mantenute in maniera corretta, decorose e utilizzate secondo le disposizioni di legge.

Se si è arrivati a impedire la tumulazione se non si fanno gli adeguamenti vuol dire che in precedenza non c'è stata sufficiente attenzione e una carenza di gestione da parte dell'ufficio preposto.

Se la tomba è in tomba di famiglia, il comune avrebbe dovuto comunicare da tempo che non è possibile riutilizzare la sepoltura se non la si adegua e, se la situazione manutentiva fosse pericolosa per la pubblica incolumità, obbligare il concessionario a provvedere immediatamente. Lo stesso nel caso di tomba indecorosa. In mancanza di risposta avrebbe dovuto instaurare la procedura di tomba abbandonata e ritorno della stessa nella disponibilità del comune.

**Approfondimenti:**

Il Comune regola la Polizia mortuaria sul proprio territorio e gestisce per legge i suoi cimiteri nei modi previsti dalle leggi (T.U. enti locali e Codice dei contratti pubblici): la mission è garantire la sepoltura ai defunti del proprio Comune sempre e comunque.

La legge dispone che il Comune effettui verifiche quinquennali delle necessità di seppellimento e i programmi di ampliamento devono garantire il soddisfacimento delle esigenze per almeno 10 anni, sulla base dei 10 anni trascorsi. Le lacune sono dunque gestionali da parte del Comune e impedire seppellimenti nel patrimonio esistente sarebbe saggio quando i manufatti siano effettivamente degradati e non solo per formale vetustà realizzativa.

Se il manufatto degradato è giunto a tal punto è sempre il Gestore che NON HA OPERATO.

Il DPR 285/1990 difatti impone sempre al Comune (si veda l'art. 63) ma così imponeva anche il precedente Regolamento di Polizia mortuaria nazionale, il controllo delle sepolture che non sono curate, quando addirittura "abbandonate", per evitare pericoli di pubblica incolumità, per il decoro del cimitero e per l'innescò di una pronta procedura di recupero



della tomba o dei posti salma per nuovi utilizzi da parte del Comune che, ricordiamoci bene, ha rilasciato concessioni per l'uso e NON PER IL NON UTILIZZO. Quindi la responsabilità è nella gestione e non nello svegliarsi ed ingiungere limitazioni o impedimenti: "Cui prodest?"

**Caso a)** Se si trattasse di un loculo in una tomba privata l'adeguamento sarebbe in capo al concessionario o all'attuale avente titolo che vuole dire il discendente diretto (o i discendenti diretti) del primo concessionario (figli, nipoti, ecc. come può vedere dallo schema che si allega).

Con tutta probabilità stiamo ragionando su una concessione cimiteriale con durata perpetua. La realizzazione risale a ben prima dell'entrata in vigore del Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 che è del 1934 e quindi prima dei tre relativi decreti di approvazione dei "Regolamenti di Polizia mortuaria" previsti dall'art. 358 dell'anzì detto T.U. del 1934 e cioè il R.D. n. 1880 del 1942, il DPR 803 del 1975 ed infine il vigente DPR 285 del 1990.

Siamo in un periodo antecedente il D.L. n. 91 del 18 marzo 1944 che istituì l'Alto Commissario per la Sicilia, Regione italiana che ebbe il suo "statuto speciale" con R.D.lgs n. 455 del 15 maggio 1946, dunque prima della Costituzione della Repubblica Italiana.

Pertanto alla data del rilascio della concessione in argomento, era vigente il Regio Decreto n. 448 del 25 luglio 1892.

Questi disponeva per la tumulazione e per le sepolture private:

... *omissis* ...

#### **Tumulazioni.**

Art. 63. Nei cimiteri, oltre alla inumazione, è autorizzata altresì la tumulazione in nicchie destinate per un solo cadavere purché scavate in roccia compatta o costrutte con buona opera muraria, intonacate internamente con cemento e chiuse ermeticamente.

Lo spessore delle pareti delle nicchie non potrà mai essere inferiore di centimetri quaranta, a meno che non si impieghino all'uopo lastre di pietra unite fra loro con saldatura di piombo.

Art. 64. I cadaveri da tumularsi devono essere, in ogni caso, chiusi in cassa metallica saldata a fuoco.

... *omissis* ...

#### **Concessioni di sepolture private nei cimiteri comunali.**

Art. 97. Allorché l'estensione dell'area del cimitero lo permette, l'amministrazione comunale può concedere posti a chi ne faccia domanda per sepolcri individuali o di famiglia.

Art. 98. Tali sepolcri particolari comunque siano costruiti non potranno mai avere comunicazione diretta col di fuori.

Art. 99. Perché l'amministrazione comunale possa far simili concessioni deve giustificarne la possibilità producendo alla prefettura:

a) la planimetria del cimitero, dalla quale risulti quale sia l'area per le sepolture comuni, quale quella riservata ai sepolcri riservati;

b) la media-dei morti nell'ultimo decennio.

Art. 100. Il posto per sepolture private potrà essere concesso per tempo determinato o a perpetuità.

... *omissis* ...

#### **Disposizioni tecniche sulla costruzione dei cimiteri**



... omissis ...

Art. 122. Sui posti concessi per sepoltura individuali o di famiglia possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, ecc., secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nei regolamenti locali.

Art. 123. Le sepolture a tumulazione devono essere costrutte e cementate in modo da impedire qualsiasi filtrazione, e devono essere divise in tanti scompartimenti per la deposizione dei feretri isolati secondo le prescrizioni dell'art. 63.

Art. 124. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i. manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

Come si nota **non vigevano descrizioni tecniche costruttive quali quelle in vigore oggi con l'attuale DPR 285/1990 di cui segue lo stralcio dell'art. 76:**

#### **Articolo 76**

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- 3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.**
- 4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.**
- 5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.**
- 6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.**
- 7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.**
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Non solo, vi sarebbero anche gli indirizzi costruttivi contenuti nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 1993 che per essere "cogenti" che vuole dire "prescrittivi", occorre che il Suo Comune o l'ASL in cui ricade il Suo Comune o la Regione stessa li abbia specificatamente richiamati, rendendo tali disposizioni, norma e non indirizzi; parliamo precisamente del punto:

#### **13. REVISIONE DI CRITERI COSTRUTTIVI PER I MANUFATTI A SISTEMA DI TUMULAZIONE.**

13.1. Le norme sono state totalmente innovate.

Dal criterio seguito nel precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975, basato sulla fissazione dei minimi di spessore delle pareti dei tumuli a



seconda dei materiali impiegati, si è passati alla sola enunciazione dei requisiti richiesti:

**dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 kg/mq) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;**

**pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;**

**libertà nella scelta dei materiali da impiegare.**

**13.2. Per le nuove costruzioni** è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0.30 e m 0,50.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

**E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.**

Ma non finisce qui, la Regione Sicilia ha emesso un Decreto Assessoriale dell'Assessorato della Sanità del 21/06/2004 che all'art. 7 riporta quanto segue:

**Art. 7 - Speciali prescrizioni tecniche nella costruzione e ristrutturazione di cimiteri e nella utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti**

La competenza ai fini dell'autorizzazione di speciali prescrizioni tecniche nella costruzione e ristrutturazione di cimiteri e nella utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 285/90 è demandata al Sindaco, previo parere conforme reso dalla conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri territorialmente competente.

La documentazione che il sindaco dovrà produrre, almeno in triplice copia, è la seguente:

- richiesta del responsabile del servizio comunale interessato;
- relazione del dirigente medico di igiene pubblica territorialmente competente per il comune interessato circa la necessità della deroga;
- planimetria del cimitero in scala 1:100, con evidenziati i loculi interessati alla deroga;
- piante e sezioni in scala 1:50 delle singole tipologie di tombe interessate alla deroga;



- relazione tecnica esplicativa delle soluzioni tecniche da adottarsi per l'utilizzo dei loculi;
- relazione geologica di tutta l'area cimiteriale, con particolare riferimento alla parte interessata;
- i modelli - debitamente compilati - di cui alla circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1993, facenti parte integrante del presente decreto.

Il Sindaco, acquisito il parere favorevole della competente conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri, può autorizzare con formale provvedimento, da trasmettere per conoscenza all'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, le speciali prescrizioni tecniche derogate.

Dunque con il "tocco" siciliano ciò che era già difficile diventa ancora più complesso.

### **Ma non disperiamo.**

Si suggerisce di provvedere a far redigere da parte di un tecnico di Sua fiducia, uno "stato di consistenza" della tomba ed in particolare del loculo libero al fine di capire quale sia lo stato conservativo del manufatto e quali eventuali opere di manutenzione straordinaria sia necessario eseguire. Per tale procedimento l'assunto è che si tratti di una Tomba di famiglia, possibilmente isolata da altri manufatti cimiteriali (cripta, edicola, cappella, sarcofago, ecc.) tale da potersi eseguire i lavori edilizi necessari a riconvertire all'uso la tomba stessa.

Indubbiamente per tale operazione sarebbe necessario che l'intera tomba possa essere liberata dalle sepolture esistenti, magari converrà cremare o inumare i Resti Mortali dei defunti che sono sepolti da almeno 20 anni (oggi possibile ai sensi del DPR 254/2003). Così procedendo i lavori manutentivi e di adeguamento strutturale saranno fattibili, efficaci ed economici: non solo, la famiglia riacquisterà una capacità di posti salma che ora non possiede, che saranno utili per le future necessità.

I tempi prevedibili sono del tutto accettabili e cioè tra pratiche ed esecuzioni, normalmente, in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Toscana e Piemonte (per quello che ci è noto) ampiamente entro 6/9 mesi (includendovi anche eventuali Nulla Osta di Soprintendenze alle belle arti).

**Caso b)** Se si trattasse di un loculo posto in un colombario, è necessario che Vi provveda il Comune all'esecuzione della manutenzione e pristino all'uso dei loculi e del fabbricato cimiteriale stesso.

Il Comune potrà anche chiedere un contributo economico ai concessionari, cosa del tutto legittima visto che l'intervento non potrà prescindere dall'adeguamento sismico della struttura.

E' Vs. interesse attivare il Comune che visto l'impedimento al seppellimento posto dallo stesso, dovrà provvedere altrimenti, anche proponendo un loculo a norma in sostituzione di quello inutilizzabile, con la condizione che il nuovo loculo sostitutivo avrà una concessione a tempo determinato, nel Vs. caso al massimo di 99 anni: ovviamente contestualmente il Comune opererà la "retrocessione" del loculo originario a proprio favore.

**Caso c)** Sia che si tratti di tombe private che di costruzioni comunali collettive che infine di loculi sarebbe da richiedere al Comune l'attivazione della procedura prevista dall'art. 7 del Decreto assessoriale del 21/06/2004 affinché i concessionari non siano impediti all'uso delle concessioni esistenti.



E dire che lo Stato italiano, tutto sommato, aveva studiato un sistema per la deroga ben poco contorto, introdotto nel DPR 285/1990 all'art. 106, il quale dispone la procedura che segue:

## **Capo XXII**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 106**

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità e d'intesa con l'unità sanitaria locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

*La redazione di TuttoSuiCimiteri.*



*QR code del sito [www.tuttosuicimiteri.it](http://www.tuttosuicimiteri.it), puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App*